

**Civile Ord. Sez. L Num. 5436 Anno 2019**

**Presidente: NOBILE VITTORIO**

**Relatore: ARIENZO ROSA**

**Data pubblicazione: 25/02/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 25826-2014 proposto da:

CAPPONI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato  
PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

CASA DI CURA MATER DEI S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata  
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 p. 1 int. 5,  
presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
UMBERTO ICOLARI;

**- controricorrente -**

2018

4353

avverso la sentenza n. 3312/2014 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2014 R.G.N.  
2830/2012.

## RILEVATO CHE:

1. la Corte d' appello di Roma respingeva il gravame proposto da Capponi Claudia avverso la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva rigettato la domanda proposta da quest'ultima intesa alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di Cura Mater Dei s.p.a., per il periodo dal 1.2.2003 al 24.11.2009, sull'assunto di avere svolto presso il laboratorio di analisi, con qualifica di biologa, attività meritevole di inquadramento nel livello di "aiuto" ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. di categoria, ed al pagamento, in suo favore, della somma di € 169.552,86 a titolo di differenze retributive;

2. la Corte rilevava: che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, era rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e dall'inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli ed alle modalità di sua attuazione; che, in caso di prestazioni intellettuali, le stesse mal si adattassero ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, tanto che era previsto che fossero valorizzati i cd. indici sussidiari ai fini della identificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti; che, nel caso di specie, erano stati stipulati una pluralità di contratti in cui si richiedeva, da parte della Capponi, di potere esplicare la propria attività di biologa in regime di collaborazione libero professionale coordinata e continuativa, in alcuni casi congiuntamente ad altri biologi riuniti in un associazione professionale di fatto, per la disponibilità a ricoprire turni di reperibilità, per sopperire a vuoti di lavoro ed eventuali assenze degli altri biologi e tecnici, oppure per garantire fungibilmente una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

reperibilità durante l'arco settimanale, per eventuali interventi richiesti dalla casa di cura;

3. la Corte negava la dedotta subordinazione sul rilievo che, pur non essendo dirimente la previsione delle convenzioni intervenute tra le parti, la sola predisposizione di fasce orarie e l'eventuale soggezione al potere direttivo del responsabile del laboratorio di analisi - che si intendevano dimostrare con prova per testi ritenuta irrilevante perchè superata dalla documentazione - non erano idonee a dimostrare il vincolo della subordinazione, in quanto del tutto compatibili con l'autonomia del rapporto con riguardo ad attività lavorativa limitata a 10 gg. al mese, con una direzione del responsabile di laboratorio, indispensabile per il coordinamento degli adempimenti e delle funzioni proprie del laboratorio di analisi, presso cui i turni lavorativi erano necessitati dai detti adempimenti e funzioni e dal corretto svolgimento degli stessi;

4. osservava che la possibilità di scelta, da parte del professionista, del turno da effettuare di concerto con gli altri biologi e la libertà di svolgimento della propria attività professionale al di fuori della casa di cura, ove pure espletava la prestazione con strumentazione fornita dalla stessa, ma con compensi che prescindevano dai risultati, erano tutti elementi che, valutati congiuntamente, non consentivano di ritenere la subordinazione. Era emerso, inoltre, che non vi era un obbligo di assicurare una presenza temporalmente minima nei turni stabiliti, non erano state provate la richiesta di autorizzazione alle ferie o ai permessi e l'erogazione dei compensi con cadenza fissa o periodica; aggiungeva che significativa era la corresponsione di questi ultimi in modo variabile, in ragione del numero delle presenze o delle reperibilità garantite, e che non poteva attribuirsi alla pluralità delle convenzioni intervenute l'idoneità a provare la natura subordinata delle prestazioni rese;

5. di tale decisione ha domandato la cassazione la Capponi, che ha depositato memoria, affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la Casa di Cura, la quale ha depositato anch'essa memoria, in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

#### CONSIDERATO CHE:

1. è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2222 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., assumendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello fossero indicativi della sussistenza di una subordinazione (predisposizione di fasce orarie e soggezione al potere direttivo del responsabile aziendale del laboratorio, possibilità di scelta del turno, prestazioni limitate a 10-15 gg. - *part time* tipico della subordinazione -, compensi che prescindevano dal risultato, variabili in ragione delle presenze e reperibilità) e che le circostanze, pacifiche perché non contestate, relative al funzionamento costante del laboratorio di analisi all'interno della casa di cura, all'osservanza dei turni predisposti dal Direttore sanitario, coperti dalla ricorrente in periodo pomeridiano e notturno, alla predeterminazione della retribuzione, all'utilizzo dei mezzi e materiali della resistente ed all' svolgimento dell'attività indistintamente in favore di tutti i pazienti ricoverati, erano altrettanti indici della subordinazione;

2. si sostiene che requisiti essenziali del lavoro autonomo siano la necessaria presenza di una pur minima organizzazione di impresa e di mezzi, la sussistenza di un rischio economico a carico del prestatore, nella specie non presenti; si aggiunge: che per i medici (e quindi anche per la Capponi, equiparabile ai primi quanto a contenuto della prestazione) sia superflua ogni particolare specificazione delle direttive e che, peraltro, era stato affermato dal giudice del gravame che la predetta osservava le direttive impartite dal responsabile del

laboratorio; che, nella specie, si era dato rilievo al *nomen iuris* attribuito dalle parti e non si erano ammesse le istanze istruttorie articolate al fine di dimostrare il concreto atteggiarsi del rapporto; che, come dedotto in fatto nel ricorso introduttivo, oggetto dell'obbligazione era la messa a disposizione di mere energie lavorative (obbligazione di mezzi) e non il risultato di un'attività organizzata dal prestatore, con conseguente ripartizione del rischio; che le modalità del rapporto subivano una totale eterodirezione in termini di tempo e luogo della prestazione; che la ricorrente era inserita con continuità nell'organizzazione dell'impresa ed i materiali erano esclusivamente del datore di lavoro;

3. si richiama decisione di questa Corte, n. 10024/2010, che aveva confermato un'ipotesi di subordinazione con riferimento al servizio di guardia medica garantito alla casa di cura da quattro medici che era connaturato con la complessiva attività resa da quest'ultima, caratterizzato dall'inserimento pieno ed organico delle prestazioni dei sanitari ai fini dell'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, con impossibilità di ritenere la prestazione accessoria sganciata ed ininfluenza rispetto all'oggetto peculiare della produzione aziendale<sup>le</sup>; si rileva come la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore, dovesse necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari, precisati da altra pronuncia della S.C. n. 13858/2009 (la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico);

4. si sottolinea, poi, come non esista un *tertium genus* di rapporti che non rientrino in quelli di natura subordinata od autonoma e che l'assenza del rischio economico e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore, specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori, valgano a connotarne la natura subordinata; la ricorrente si sofferma sul concetto di "doppia alienità", che induce a presumere la subordinazione in presenza di prestazione lavorativa destinata a svolgersi nel contesto di un'organizzazione altrui e con appropriazione del relativo risultato da parte del titolare dell'organizzazione;

5. infine, si richiama giurisprudenza comunitaria che asseritamente conforterebbe il percorso valutativo che pone al centro dell'indagine l'adesione e sottomissione ad un altrui progetto d'impresa ed elimina qualsiasi rilevanza del *nomen iuris*;

6. il ricorso è infondato;

7. la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 4171 del 2006; Cass. n. 15275 del 2004; Cass. n. 8006 del 2004);

8. l'etero-direzione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente: questo concetto si è affermato con riguardo a prestazioni di natura

intellettuale e/o professionale o di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un potere direzionale costante; nel primo caso, pur non negandosi la presenza di una etero direzione, si è dato rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, definendosi il rapporto di subordinazione attenuata, o funzionale o non tecnica, con riguardo al quale è stato affermato il principio secondo cui *"quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione."* (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 - che riprende Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379);

9. sulla qualificazione data dalle parti al contratto, la giurisprudenza è unanimemente attestata nel ritenere che essa non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, anche se svolto per un arco temporale esiguo (Cass.



8.4.2015 n. 7024, Cass. 21.10.2014 n. 22289 con riguardo al lavoro a progetto con riferimento al suo concreto atteggiarsi);

10. si è, tuttavia, aggiunto che tale principio non vale nell'ipotesi inversa in cui, rispetto ad una situazione lavorativa ritenuta priva dei connotati della subordinazione, le parti stipulino un contratto che, invece, riconosca, a partire da una certa data, la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, dovendosi ritenere, in tal caso, che la volontà delle parti sia conforme al concreto assetto del rapporto, non essendovi motivo per ritenere che esse abbiano adottato un tipo contrattuale più impegnativo per il datore rispetto ad oneri collegati all'anzianità di servizio, al trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto, al trattamento previdenziale e contributivo, senza che la veste formale corrisponda al contenuto della prestazione (cfr. Cass. 19.8.2013 n. 19199);

11. più in generale, si è affermato che sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, a) abbiano simulatamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, b) sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, c) sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di passare ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso (Cass. 1.9.2014 n. 18476): tale conclusione si pone come logica conseguenza del principio dell'*"indisponibilità del tipo contrattuale"*;

12. a tali principi si è attenuta la Corte di appello di Roma laddove ha ritenuto doveroso avere riguardo al modo di atteggiarsi in concreto

del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per individuarne la natura al di là del *nomen iuris* attribuito allo stesso dalle parti medesime (pag. 7 della decisione impugnata), pur evidenziando la stessa Corte l'opportunità di richiamare le espressioni utilizzate nelle convenzioni stipulate dalle parti nel tempo e con altri biologi;

13. alla stregua della predisposizione dei turni da tali convenzioni rilevabile, con possibilità di non accettare quelli di reperibilità predisposti per i restanti impegni di vita personale e professionale, della possibilità di sostituzione discrezionale di un biologo con un altro sulla base dei rispettivi impegni, la Corte è pervenuta all'individuazione dei connotati tipici dell'autonomia a fronte dell'accertata irrilevanza della prova per testi, articolata inammissibilmente con riferimento a circostanze già emergenti dai contratti o con possibilità di sollecitare giudizi valutativi interdetti ai testi;

14. in particolare, è stato ritenuto poco indicativo il coordinamento riservato al responsabile del laboratorio, per essere necessario un coordinamento dell'attività della struttura operante nell'ambito della casa di cura, così come priva di valore qualificante sono stati reputati l'utilizzazione di strumentazione della clinica, ovvero la corresponsione di compensi che prescindevano dai risultati, essendo questi erogati in modo variabile in ragione del numero delle presenze o della reperibilità, presenza che non doveva essere neanche assicurata per una durata minima nei turni stabiliti tra i biologi che avevano stipulato le convenzioni;

15. il percorso argomentativo seguito nella pronuncia è pertanto in linea con quanto previsto per un corretto approccio alla attività valutativa degli elementi rivelatori della natura del rapporto, in conformità ai parametri normativi validi in tema di individuazione della relativa tipologia;

16. a conforto della corretta applicazione dei principi riportati vale richiamare C. Cost. 7.5.2015 n. 76, in un ipotesi riferita alla qualificazione del rapporto dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena (con decisione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 53 l. 9.10.1070 m- 740, con riferimento alla dedotta violazione dei parametri costituzionali dell'art. 3, comma 1, dell'art. 36, co. 1 e dell' art. 38, co. 2, Cost.): la sentenza ha sottolineato le peculiarità del rapporto degli infermieri incaricati, tali da conformare in modo legale e tipico il rapporto medesimo; in particolare, ha precisato che la determinazione dei turni, la vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, l'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, piuttosto che elementi emblematici della subordinazione, costituiscono modalità attraverso le quali si estrinseca il necessario coordinamento del lavoro con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, e quindi con le ragioni di sicurezza che questa impone; ha quindi escluso che la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, si prefigga una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato ed ha posto in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non già in forza di un potere direttivo, tipico della subordinazione e, sul punto, ha precisato che *"il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza idonea a svilire l'autonomia del lavoratore. Tali elementi caratteristici del potere direttivo, che non può sbiadire*

*in mero coordinamento della prestazione, esulano dalla fattispecie del lavoro degli infermieri incaricati”;*

17. è evidente l'assimilabilità dell'ipotesi qui considerata, pur nella diversa natura della attività professionale espletata, che risente di una nozione di subordinazione in cui assume valore preminente la etero-direzione, con l'emanazione di ordini specifici tali da escludere l'autonomia del lavoratore, che non possono essere confusi con direttive di indole generale intese a garantire il coordinamento con la struttura sanitaria;

18. nella prospettiva del giudice delle leggi, assume valore significativo anche il *nomen iuris* adoperato dai contraenti, che, se è sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione;

19. anche in relazione all'ipotesi scrutinata, a fronte delle evidenziate connotazioni della prestazione resa, che condizionano la conformazione legale tipica del rapporto di lavoro e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità, sfuma l'importanza degli altri indici, ritenuti solitamente espressivi della subordinazione (retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite, prestazione svolta nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione penitenziaria);

20. la sola parziale utilizzazione dei criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione - non determina, dunque il vizio denunziato, essendo per quanto detto la

stessa coerente, per come giustificata, con la singolarità della struttura interna alla casa di cura cui erano adibiti i biologi inseriti nei turni autonomamente gestiti;

21. i necessari elementi di qualificazione del rapporto sono stati idoneamente presi in esame dal giudice del merito che ne ha tratto le conseguenze indicate in sentenza, non sindacabili nella presente sede, pena lo sconfinamento nel merito;

22. né le valutazioni espresse si pongono in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che, nella pronuncia richiamata in ricorso (C-94/07) ha affermato che "la caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (con richiamo, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17; 23 marzo 2004, causa C-138/02, Collins, Racc. pag. I-2703, punto 26, e 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 15)", senza che ciò interferisca nella valutazione effettuata in concreto in ordine alla sussistenza e ravvisabilità del requisito della etero-direzione, in relazione alla specificità della fattispecie esaminata;

23. in conclusione, alle stregua di tutte le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato;

24. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

25. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, in data 13 dicembre 2018

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale